



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
CIMITERO COMUNALE LESSONA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 novembre 2020

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Lessona.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero comunale in gestione diretta, avvalendosi del proprio personale e con attrezzature proprie.

La sostituzione delle lampadine non funzionanti è a carico del Comune, previa segnalazione da parte dell'utente, il quale si assume l'impegno di pagare la tariffa di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

Art. 3 – Modalità di adesione al servizio

Per ottenere l'attivazione del servizio, l'interessato dovrà presentare domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Comune. La domanda, che potrà essere fatta in qualsiasi momento dell'anno al Responsabile del Servizio competente, costituirà rapporto contrattuale tra le parti ed accettazione delle norme del presente regolamento.

Art. 4 – Campo di applicazione

Il servizio sarà assicurato per l'illuminazione votiva delle sepolture a inumazione e tumulazione, limitatamente alle zone già servite da linea principale.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno prevedere la predisposizione per l'allacciamento alla linea generale.

Art. 5 – Orario del servizio e sospensione

Il servizio di illuminazione è continuativo ed è erogato 24 ore su 24.

L'eventuale sospensione del servizio per l'interruzione dell'energia elettrica, per lavori di manutenzione o modifiche agli impianti e per qualsiasi altra causa, non comporterà rimborsi agli utenti tranne che per circostanze e casi accertati e definiti dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Il Comune non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Art. 6 – Durata del contratto di servizio

La durata del contratto di servizio è di un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda di allaccio.

Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda sarà attivato l'impianto.

L'eventuale disdetta deve essere presentata entro il 31 dicembre da parte dell'intestatario dell'utenza, su apposita modulistica predisposta dal Comune. La disdetta ha effetto per l'anno successivo. In assenza di disdetta il contratto di servizio si intende confermato per l'anno successivo.

Art. 7 – Tariffe

Le tariffe per l'usufruzione del servizio sono approvate dalla Giunta Comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione dell'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Esse comprendono le spese per l'energia elettrica, la ordinaria manutenzione, il ricambio delle lampadine, la sorveglianza e l'I.V.A. all'aliquota prevista per legge.

Le tariffe saranno costituite:

- 1) contributo fisso di impianto da corrispondersi "una tantum" all'atto di allacciamento a titolo di rimborso spese;
- 2) canone annuo di abbonamento per ogni punto luce.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto.

Art. 8 – Modalità di pagamento

Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento sul conto indicato dal Comune.

Ogni anno l'Amministrazione Comunale provvede alla compilazione e spedizioni degli avvisi di pagamento del canone relativo all'anno precedente.

La spedizione deve avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per la scadenza del pagamento.

Art. 9 – Omesso pagamento

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio competente, provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune provvederà a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica ed al recupero della somma dovuta, nelle forme previste dalla legge.

Qualora l'utente intenda ripristinare il servizio, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

Art. 10 – Successione del contratto

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al Comune ai fini della variazione della relativa intestazione.

Art. 11 – Divieti e competenze

E' fatto divieto assoluto agli utenti di asportare e sostituire le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità, cedere la corrente elettrica, cedere il contratto e fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni agli impianti stessi.

Ricorrendone le circostanze, i contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio senza obbligo di avviso.

Art. 12 – Reclami

Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti deve essere presentato in forma scritta.

In caso di reclamo, l'utente non ha diritto a sospendere i pagamenti.

Art. 13 – Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito web comunale www.comunelessona.it.